



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DEL PARCO DELLA PACE

INDICE

TITOLO I. FINALITA' ED OGGETTO DEL DISCIPLINARE

ARTICOLO 1 – Finalità	pag 3
ARTICOLO 2 – Oggetto	pag 3
ARTICOLO 3 - Campo di applicazione	pag 3

TITOLO II. FRUIBILITÀ

ARTICOLO 4 - Criteri di comportamento e decoro	pag. 4
ARTICOLO 5 - Responsabilità	pag. 4
ARTICOLO 6 - Limitazioni alla fruizione	pag. 4
ARTICOLO 7 - Orari di apertura	pag. 4
ARTICOLO 8- Quietè del parco	pag. 4
ARTICOLO 9– Destinazioni d'uso, attività economiche e vendita ambulante	pag. 4
ARTICOLO 10 - Manifesti e volantini	pag. 4
ARTICOLO 11 – Pubblicità	pag. 4
ARTICOLO 12 - Segnaletica	pag. 5
ARTICOLO 13 - Danneggiamenti e usi impropri	pag. 5
ARTICOLO 14 - Giochi pericolosi e molesti	pag. 5

TITOLO IV. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ARTICOLO 15 - Transito di veicoli a motore	pag. 5
ARTICOLO 16- Sosta dei veicoli	pag. 6
ARTICOLO 17 - Parcheggi attrezzati	pag. 6
ARTICOLO 18 - Cautele di conduzione dei veicoli e percorrenza di ponti e passerelle	pag. 6
ARTICOLO 19 - Biciclette e veicoli non motorizzati	pag. 6

TITOLO V. NORME PER I CANI E ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE

ARTICOLO 20 - Conduzione dei cani e di altri animali da affezione	pag. 7
ARTICOLO 21 - Addestramento cinofilo	pag. 7
ARTICOLO 22 - Abbandono o liberazione di animali negli ecosistemi	pag. 7

TITOLO VII. TUTELA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 23 - Occupazione di suolo pubblico	pag. 7
ARTICOLO 24 - Manifestazioni	pag. 7
ARTICOLO 25 - Campeggio	pag. 7
ARTICOLO 26 - Riprese foto-cinematografiche professionali	pag. 7
ARTICOLO 27 - Recinzioni	pag. 8
ARTICOLO 28 - Abbandono dei rifiuti	pag. 8
ARTICOLO 29 - Ammassi	pag. 8

TITOLO VIII. TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ARTICOLO 30 - Tagli e abbattimenti	pag. 8
ARTICOLO 31 - Operazioni colturali e potature	pag. 8
ARTICOLO 32 - Danni alla vegetazione	pag. 8
ARTICOLO 33 - Flora spontanea e piante officinali	pag. 8
ARTICOLO 34 - Frutti	pag. 9
ARTICOLO 35 - Funghi	pag. 9
ARTICOLO 36 - Salvaguardia degli alberi	pag. 9
ARTICOLO 37 - Fuochi all'aperto	pag. 9
ARTICOLO 38 – Canali e ambiti d'acqua	pag. 9
ARTICOLO 39 - Attività venatoria	pag. 9
ARTICOLO 40 - Tutela della fauna	pag. 9
ARTICOLO 41 - Pascolo e transito di ovini	pag.10

TITOLO IX. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFINANTE AREA MILITARE

ARTICOLO 42 – Comportamento	pag.10
-----------------------------	--------

TITOLO X. NORME FINALI

ARTICOLO 43 - Sistema sanzionatorio	pag.10
ARTICOLO 44 - Entrata in vigore	pag.10

TITOLO I. FINALITA' ED OGGETTO DEL DISCIPLINARE

ARTICOLO 1 – Finalità

Il presente documento ha l'obiettivo di disciplinare la fruizione delle aree del Parco della Pace interne alla recinzione preservando gli ecosistemi naturali del parco nella loro funzione ecologica, quale la regolazione del microclima, l'aumento della biodiversità, la mitigazione dell'inquinamento dell'aria e delle acque, la riduzione del rischio idrogeologico dalle alluvioni urbane, la conservazione dei suoli; promuovendo uno stile di fruizione rispettoso della natura per valorizzare la funzione ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica che il parco assolve nell'ambito urbano e periurbano.

Il presente Disciplinare mira pertanto a salvaguardare il parco dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle risorse naturali e ambientali presenti e al tempo stesso promuoverne il godimento, garantendo l'accessibilità a tutti gli utenti con ogni abilità motoria e sensoriale, nella ricerca di un equilibrio dinamico. Si richiamano, a tal proposito, i principi contenuti nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio vigente, nonché le migliori prassi nazionali e internazionali in materia di tutela della biodiversità, di contrasto ai cambiamenti climatici e di uso sostenibile delle risorse naturali. Nel perseguimento di tali finalità assume grande rilevanza la presenza, la tutela e la conseguente indispensabile attività biologica di tutte le specie viventi, vegetali, animali e fungine, nel sottosuolo e nel soprassuolo, in particolare degli invertebrati, degli uccelli, dei mammiferi, delle specie ittiche, di rettili e anfibi che dimorano nel parco.

Per i suesposti motivi il Parco è un luogo a forte valenza naturalistica ed è gestito con modalità tali da ridurre al minimo gli interventi manutentivi sul patrimonio vegetale.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Il Disciplinare indica le modalità di fruizione delle diverse aree del Parco della Pace da parte, degli utenti, siano essi singoli cittadini o realtà associative/economiche. Il presente Disciplinare si applica a tutela del bene collettivo e a protezione della natura, in ogni sua forma, che il Parco rappresenta.

ARTICOLO 3 - Campo di applicazione

Le norme del Disciplinare si applicano a tutto il territorio del parco.

Il Disciplinare non si applica all'interno degli edifici, il cui utilizzo sarà normato da specifici accordi/concessioni, così come le aree asfaltate antistanti gli edifici ed esterne alla recinzione del parco.

TITOLO II. FRUIBILITÀ

ARTICOLO 4 - Criteri di comportamento e decoro

In tutta l'area del parco è obbligatorio mantenere comportamenti rispettosi della quiete, dell'ordine pubblico e della pubblica decenza.

I visitatori e gli utenti sono tenuti a rispettare:

- le aree verdi, il patrimonio arboreo e faunistico e i manufatti su di esse insistenti.
- gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del parco.

In tutta l'area del parco, si applicano le prescrizioni previste nei Regolamenti Comunali vigenti del Comune di Vicenza. In particolare è vietato:

- circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato;
- circolare in stato di ubriachezza, sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori delle strutture preposte;
- svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e delle aree verdi, attrezzate, a gioco e relax.

ARTICOLO 5 - Responsabilità

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da chiunque a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

ARTICOLO 6 - Limitazioni alla fruizione

Il Comune può disporre la chiusura temporanea di aree del parco per la manutenzione o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate di volta in volta da apposita segnaletica, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, l'insediamento e/o la nidificazione della fauna, la biodiversità.

In caso di precipitazioni atmosferiche, ovvero in caso di interventi su opere idrauliche, il Parco può presentare percorsi e aree sommerse provvisoriamente da acqua; in tali zone si sconsiglia di transitare e

comunque è necessario adottare le misure minime di tutela della propria e altrui incolumità e nel caso indossare idoneo abbigliamento.

Il verde pubblico e le aree attrezzate eventualmente gestite da enti, associazioni, altri soggetti economici, in regime di convenzione con il Comune e/o dallo stesso autorizzazione, sono accessibili secondo le norme e gli orari stabiliti in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione/autorizzazione.

ARTICOLO 7 – Orari di apertura

L'apertura del parco e delle strutture e aree pubbliche al suo interno seguiranno gli orari sotto riportati

	apertura	chiusura
gennaio	8:00	16:00
febbraio	8:00	16:00
marzo	8:00	18:00
aprile	8:00	19:00
maggio	8:00	19:00
giugno	7:00	20:00
luglio	7:00	20:00
agosto	7:00	20:00
settembre	8:00	18:00
ottobre	8:00	17:00
novembre	8:00	16:00
dicembre	8:00	16:00

Gli orari di cui sopra potranno mutare su disposizione del Comune, in funzione di specifiche esigenze (manifestazioni, eventi museali, limitazioni alla fruizione), delle quali sarà data comunicazione previa affissione ai cancelli del parco e/o sul sito istituzionale del Comune.

Il Parco sarà chiuso nei giorni di Natale e Capodanno.

TITOLO III. NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

ARTICOLO 8- Quietè del parco

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso di sirene, di trombe a gas e di generatori di corrente.

Radio, hi-fi, casse acustiche e più in generale apparecchi elettronici, riproduttori e strumenti musicali amplificati e simili non possono superare i 200 watt di potenza e comunque devono essere tenuti a volume tale da non arrecare disturbo agli altri frequentatori ed alla fauna.

Qualunque attività rumorosa è vietata nelle ore notturne e comunque sempre nelle aree boschive.

Possono essere concesse autorizzazioni temporanee da parte del Comune per manifestazioni, concerti ed altre attività ricreative.

ARTICOLO 9– Destinazioni d'uso, attività economiche e vendita ambulante

All'interno del territorio del Parco:

- è fatto obbligo rispettare le specifiche destinazioni d'uso e le relative norme di accesso, di fruizione, di sicurezza e di divieto delle strutture, degli edifici, delle aree pavimentate e arredate, delle zone verdi e naturalistiche;
- è vietato effettuare attività economiche inclusa la vendita ambulante di qualsiasi prodotto e/o la prestazione di servizi, l'esercizio di giochi o professioni, in forma ambulante, senza la concessione o l'autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 10 - Manifesti e volantini

All'interno del Parco è vietato apporre e/o distribuire manifesti, volantini, locandine, avvisi, dépliant o simili, senza l'autorizzazione del Comune e al di fuori degli spazi preposti o quelli a tal fine indicati nell'autorizzazione. Non è consentito svolgere attività di proselitismo e di propaganda partitica.

ARTICOLO 11 - Pubblicità

È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.

Sono consentite le insegne di esercizio previa autorizzazione del Comune. È consentita l'esposizione dei marchi degli sponsor in caso di manifestazioni autorizzate.

Nelle aree attrezzate gestite da enti e/o associazioni in regime di convenzione la pubblicità deve essere regolamentata negli atti sottoscritti dalle parti.

ARTICOLO 12 - Segnaletica

È vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere autorizzata e successivamente rimossa a cura degli organizzatori al termine delle attività.

È vietato imbrattare con vernici o altro materiale colorante o con manifesti adesivi i manufatti, le attrezzature del parco, i percorsi, le pavimentazioni, la vegetazione del parco. È vietato appendere cartelli agli alberi.

ARTICOLO 13 - Danneggiamenti e usi impropri

Fatte salve le sanzioni penali e il ripristino del danno, all'interno del parco è fatto divieto a chiunque di danneggiare, deteriorare, manomettere, imbrattare e fare uso improprio delle proprietà pubbliche e nel dettaglio :

- al patrimonio naturalistico vegetale e faunistico;
- a strutture, arredi, attrezzature e manufatti tra cui segnaletica, pavimentazioni, fontanelle, contenitori di rifiuti, bagni chimici, panchine, tavoli, barbecue, recinzioni, cancelli, sbarre, corpi illuminanti;
- a pozzetti, saracinesche e componenti delle reti di sottoservizi e impianti pubblici (idrici, fognari, di sollevamento, irrigazione, elettrici, illuminazione, fotovoltaici, videosorveglianza).

E' fatto inoltre divieto di:

- aprire i chiusini dei pozzetti della rete fognaria e degli impianti di sollevamento con elettropompe sommerse;
- gettare oggetti, detriti o sostanze non conformi nella rete di drenaggio;
- aprire o utilizzare gli idranti della rete antincendio, se non da parte di personale autorizzato e per le sole finalità di emergenza;
- accedere, aprire o manomettere i quadri elettrici generali e di zona, le cabine di trasformazione e qualsiasi componente dell'impianto elettrico;
- salire e arrampicarsi su strutture, facciate e tetti dei fabbricati e danneggiare i pannelli dell'impianto fotovoltaico.

Il Comune di Vicenza è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e patrimonio naturale derivanti da un uso improprio del parco e delle sue attrezzature causati da terzi.

ARTICOLO 14 - Giochi pericolosi e molesti

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche proprietà.

Sono vietati i giochi di simulazione militare, il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang, il cricket, il tiro a segno, il golf e ogni altro mezzo di tiro pericoloso, salvo autorizzazione e in aree precluse alla normale fruizione o durante manifestazioni autorizzate dal Comune. È vietato l'esercizio del modellismo a motore, compreso il modellismo nautico, l'uso di velivoli radiocomandati e di droni, salvo autorizzazione e solo in occasione di particolari manifestazioni o eventi.

È vietato portare entro il parco, lanciare, far esplodere o depositare corpi incendiari o esplosivi o simili.

È vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

È consentito, salvo dove espressamente indicato, l'uso di aquiloni o simili, purché tali attività non provochino disturbo agli altri frequentatori e comunque in maniera tale che la proiezione verticale di tali oggetti non ricada al di fuori dei confini del Parco.

TITOLO IV. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ARTICOLO 15 - Transito di veicoli a motore

È vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, anche elettrico, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.

Sono esclusi dal divieto:

- i mezzi motorizzati del Comune o di Enti e/o Società autorizzate per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
- i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
- le motocarrozze permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza;
- i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Comune e muniti dell'apposito contrassegno;
- le biciclette con pedalata assistita.

È consentito l'uso di dispositivi elettrici di trasporto individuale e monopattini solo se dotati di freni o configurati per sviluppare una velocità non superiore a 15 km/orari, limitatamente ai percorsi asfaltati principali e percorsi pavimentati artificialmente indicati nella planimetria allegata e solo nei giorni feriali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, e comunque con una sola persona a bordo.

ARTICOLO 16- Sosta dei veicoli

Su tutta l'area del parco è vietata la sosta dei veicoli a motore salvo negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati o fatta salva autorizzazione rilasciata dal Comune.

Sono esclusi dal divieto i mezzi motorizzati di cui al precedente art. 15.

È vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.

I motocicli e i ciclomotori utilizzano gli appositi parcheggi, ove presenti; le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali, nelle aree di stationamento pedonale e sulle passerelle.

ARTICOLO 17 - Parcheggi attrezzati

I parcheggi, gestiti dal Comune o ente gestore allo scopo delegato, sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco, gratuiti o a pagamento.

Nei parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità è fatto obbligo di esporre in modo visibile sulla vettura il prescritto contrassegno.

Nei parcheggi attrezzati è vietato:

- 1) transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura del parco;
- 2) l'accesso autocaravan o roulotte, di autocarri superiori a 35 quintali, mezzi d'opera.

Autocaravan o roulotte possono sostare nell'apposita area allo scopo predisposta al di fuori della recinzione del parco con accesso da Strada Sant'antonino ("accesso 1 - porta della "wilderness");

- 3) sostare con i veicoli al di fuori degli spazi consentiti;
- 4) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
- 5) trattenersi nell'automezzo in sosta;
- 6) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, bivaccare, effettuare giochi.

ARTICOLO 18 - Cautele di conduzione dei veicoli e percorrenza di ponti e passerelle

I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- non superare il limite di velocità di 15 Km/h e la conduzione dei veicoli deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco;
- dare la precedenza ai ciclisti e ai pedoni e procedendo con cautela al fine di tutelare la fauna presente;
- i mezzi impiegati per la manutenzione del patrimonio vegetale, al di fuori dei percorsi pavimentati, dovranno procedere ad una velocità non superiore ai 15 Km/h e comunque sempre commisurata con le condizioni della visibilità del terreno in maniera tale da scongiurare danni alla fauna presente;
- chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da cancello è tenuto a richiudere lo sbarramento;
- è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

Nei ponti e nelle passerelle del parco i pannelli grigliati non sono strutturalmente fissati in modo rigido alle opere in calcestruzzo, pertanto in questi tratti di percorso:

- è vietato saltare, correre o generare sollecitazioni dinamiche sui pannelli grigliati;
- è obbligatorio, in modo tassativo, per tutti i mezzi autorizzati mantenere una velocità a passo d'uomo, comunque inferiore a 5 km/h.

ARTICOLO 19 - Biciclette e veicoli non motorizzati

Le biciclette devono transitare sulle piste ciclabili o sulla viabilità ad uso misto, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate esclusivamente ai pedoni, dando ad essi la precedenza; è vietata la circolazione fuoripista ad eccezione delle aree eventualmente dedicate e in occasione di manifestazione e/o eventi autorizzati. È vietato l'uso di riscio e simili, se non autorizzato.

I conducenti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.

La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.

Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, motocarrozzette, biciclette a pedalata assistita, tavole su ruote e simili, inclusi tutti i veicoli a trazione elettrica integrale o parziale.

TITOLO V. NORME PER I CANI E ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE

ARTICOLO 20 - Conduzione dei cani e di altri animali da affezione

All'esterno delle aree di sgambettamento cani appositamente predisposte e segnalate, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, con obbligo di raccogliere le deiezioni e conferirle nei contenitori appositi del parco, posti solitamente agli ingressi.

È vietato far accedere cani nei canali, nei laghetti, nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree gioco per i bambini, nelle aree "wilderness", nelle aree boscate al di fuori dai sentieri.

È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. Il conduttore in ogni caso risponde direttamente per i danni causati dal proprio animale al parco o agli altri utenti.

Le stesse norme valgono per altri animali da affezione quali gatti, furetti, conigli domestici. Non sono ammessi altri animali, se non previa autorizzazione.

Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Gli agenti di vigilanza possono altresì verificare l'idoneità di conduzione di cani di razze pericolose (ai sensi della normativa vigente) e, se ritenuto, disporre l'immediato allontanamento dal parco.

ARTICOLO 21 - Addestramento cinofilo

Su tutta l'area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

L'addestramento cinofilo professionale per gruppi, anche a scopo di protezione civile, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. Deve altresì essere espressamente autorizzata dal Comune qualsiasi manifestazione, gara e/o altra attività cinofila organizzata.

ARTICOLO 22 - Abbandono o liberazione di animali negli ecosistemi

È vietato abbandonare cani o altri animali di affezione nel parco.

A tutela dei delicati equilibri degli ecosistemi naturali è vietato liberare nel parco qualunque animale, come ad esempio qualunque animale esotico e in particolare a tartarughe, rettili, anfibi, uccelli esotici, cavie e altri mammiferi, pesci.

Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel parco e di consegnarli ai servizi veterinari della competente ASL.

TITOLO VII. TUTELA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 23 - Occupazione di suolo pubblico

È vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione del Comune.

Gli interventi impiantistici, manutentivi e più in generale quelli di pubblica utilità che devono essere svolti entro i confini del parco, devono essere autorizzati dal Comune che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie.

ARTICOLO 24 - Manifestazioni

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili di tipo commerciale o senza scopo di lucro, che si intendano svolgere entro il parco devono essere autorizzate dal Comune che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie.

ARTICOLO 25 - Campeggio

È vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel parco senza l'autorizzazione del Comune. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nelle aree boscate e in prossimità delle zone umide.

ARTICOLO 26 - Riprese foto-cinematografiche professionali

È vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza la concessione del Comune.

ARTICOLO 27 - Recinzioni

È vietata la posa di qualsiasi recinzione nelle aree del parco, salvo casi particolari previa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 28 - Abbandono dei rifiuti

Su tutta l'area del parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto. I visitatori e gli utenti devono riportare a casa i propri rifiuti o conferirli negli appositi contenitori presenti nelle zone preposte del parco, differenziati secondo la tipologia degli stessi, solo per esigue quantità e fino al massimo della loro capienza.

È vietato conferire nei contenitori del parco i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti fuori dal parco.

È altresì vietato abbandonare rifiuti nelle acque superficiali o immettervi sostanze di qualunque genere.

Al fine di preservare il decoro del parco e di limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente naturale di microrifiuti è vietato l'abbandono di rifiuti anche di piccole o piccolissime dimensioni quali a titolo di esempio: scontrini, mozziconi di sigaretta, tappi di bottiglie, fazzoletti di carta, gomme da masticare, sacchetti con deiezioni canine.

ARTICOLO 29 - Ammassi

È vietato, l'ammasso e il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza, o dei cantieri in cui tali i materiali vengono utilizzati.

TITOLO VIII. TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ARTICOLO 30 - Tagli e abbattimenti

È vietato il taglio, l'abbattimento o qualsiasi altra operazione colturale delle piante presenti nell'area del Parco, fatta eccezione delle operazioni effettuate direttamente o autorizzate dagli organi tecnici del Comune o dal gestore del Verde Pubblico.

L'abbattimento degli alberi nel territorio del Parco si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo di avifauna e mammiferi selvatici e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica, previamente autorizzati.

ARTICOLO 31 - Operazioni colturali e potature

Le operazioni di potatura e di trattamento fitosanitario effettuate sulle piante d'alto fusto sono soggette all'autorizzazione del Comune che può subordinarle all'osservanza di prescrizioni tecniche.

Fanno eccezione gli interventi di eliminazione delle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici o servizi che possono essere realizzati senza specifica autorizzazione. Nei restanti casi gli interventi di potatura devono essere preventivamente autorizzati dal Comune in seguito a specifica richiesta. L'istanza di autorizzazione alla potatura deve essere presentata unitamente, documentazione adeguata ai fini dell'individuazione degli alberi interessati e del tipo di intervento da effettuare.

Le operazioni di potatura degli alberi nel territorio del Parco si effettuano tenendo conto del periodo riproduttivo di avifauna e mammiferi selvatici e, di norma, nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica, previamente autorizzati.

Il gestore incaricato dal Comune per effettuare la manutenzione del verde verticale del Parco è esonerato dall'autorizzazione del Comune di cui al presente articolo.

ARTICOLO 32 - Danni alla vegetazione

Sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature delle siepi, ecc.), nonché le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc.) ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche, da parte delle ditte appositamente incaricate dal Comune.

È vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti.

È vietato asportare o commercializzare la cortecchia erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

ARTICOLO 33 - Flora spontanea e piante officinali

È vietata l'asportazione dei fiori e delle foglie dagli alberi e dagli arbusti; è consentita la raccolta di fiori campestri e delle foglie di piante erbacee, arboree e arbustive fino ad un massimo di sei assi floreali (steli fioriferi) per specie a persona, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 53/1974 e smi.

ARTICOLO 34 - Frutti

È vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti. È consentita la raccolta per l'immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.

ARTICOLO 35 - Funghi

Sono vietati, su tutto il territorio del Parco la raccolta dei funghi; la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

ARTICOLO 36 - Salvaguardia degli alberi

È vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi. È vietato arrampicarsi sugli alberi, salvo autorizzazione del Comune. L'attività di equilibrio su *slack line* è consentita a proprio rischio e pericolo, all'esterno dei boschi, solo con attrezzatura omologata, su alberi di dimensione minima di 20 cm di diametro, ad un'altezza massima di 80 cm dal piede, in modo da non causare alcun danno all'albero e in maniera tale da intralciare la fruizione del parco e la circolazione degli altri visitatori, per il solo tempo necessario all'utilizzo.

È vietato costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, se non per attività autorizzata dal Comune.

ARTICOLO 37 - Fuochi all'aperto

Su tutto il territorio del parco è vietato accendere fuochi all'aperto, falò e affini, o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

I barbecue sono consentiti solo nelle specifiche aree debitamente attrezzate e segnalate e comunque nel rispetto delle disposizioni comunali verificabili sul sito istituzionale.

Il Comune può autorizzarli occasionalmente durante attività o manifestazioni pubbliche, comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.

ARTICOLO 38 – Canali e ambiti d'acqua

Nei laghetti e corsi d'acqua, salvo dove espressamente indicato con apposita segnaletica, è vietato:

- entrare o effettuare la balneazione;
- far accedere animali;
- pescare;
- immettere pesci o ogni altro animale;
- buttare cibo o alimenti in genere, anche al fine di alimentare la fauna presente;
- utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;
- gettare oggetti di qualsiasi tipo;
- depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;
- praticare il pattinaggio su ghiaccio;
- asportare l'acqua;
- utilizzare modellini con motore a scoppio.
- utilizzare modellini senza motore o con motore elettrico, se non autorizzati;
- utilizzare natanti di qualsiasi tipo (barche, pedalò, canoe, kayak, tavole da surf) se non autorizzati.

Per tutti gli utilizzatori del parco è fatto obbligo di sorveglianza costante sui minori e diversamente abili in prossimità degli specchi d'acqua.

ARTICOLO 39 - Attività venatoria

Su tutta l'area del Parco è vietato l'esercizio della caccia e della pesca.

ARTICOLO 40 - Tutela della fauna

È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti. È vietato alimentare la fauna selvatica, in particolare nei laghetti e nei corsi d'acqua o nei boscati tramite cassette nido, mangiatoie o posatoi, se non per attività condotta dal Comune.

È vietata la cattura e la raccolta di tutte le specie di fauna, in particolare di micromammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi e di tutti i molluschi.

Per la tutela della fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati) si osservano le ulteriori disposizioni della legge regionale L.R. 53/1974 e smi in materia

ARTICOLO 41 - Pascolo e transito di ovini

In tutta l'area del parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini, salvo specifica autorizzazione del Comune.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONFINANTE AREA MILITARE

ARTICOLO 42 – Comportamento

Fatte salve le norme specifiche in materia di sicurezza dei siti militari, lungo il confine con la base militare è vietato:

- posizionare qualsiasi tipologia di manufatto fino ad una distanza di metri 10 dalla recinzione;
- posizionare qualsiasi tipologia di manufatto che superi in altezza la recinzione posta a confine con l'installazione militare per una distanza compresa tra i 10 e i 45 metri dalla recinzione.

Deroghe a quanto sopra riportato potranno essere concesse esclusivamente dal Comune.

TITOLO X. NORME FINALI

ARTICOLO 43 - Sistema sanzionatorio

L'inosservanza delle prescrizioni del Disciplinare, qualora non abbiano rilevanza penale, è sanzionata secondo le norme vigenti in materia degli specifici articoli.

Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di far intervenire le forze dell'ordine, qualora lo ritengano necessario al fine di salvaguardare l'incolumità dei fruitori.

ARTICOLO 44 - Entrata in vigore

Il Disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso con atto della Giunta comunale.